

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE FONDATORI DI UNA NUOVA CULTURA PER IL VOLONTARIATO – ODV
(Organizzazione Di Volontariato)

Articolo 1

Denominazione e principi

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Fondatori di una nuova Cultura per il Volontariato ODV" in sigla e di seguito AFCV ODV o Associazione.

La AFCV assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Di Volontariato, con l'obbligo di farne uso in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La AFCV, in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, in conformità e nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o CTS). Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La AFCV, apartitica e non confessionale, senza alcuna discriminazione per razza, sesso, religione, credo politico e cittadinanza, custodisce, coltiva e tramanda i valori e la tradizione del Volontariato sanitario; esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1, lettera c, del D.LGS. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La AFCV è associata alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario ODV, in sigla Federavo ODV, che ne è diretta emanazione, ne condivide gli ideali e ne riconosce l'autorità morale.

La AFCV, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché degli aderenti delle Associazioni di Volontariato con le quali viene concordato un rapporto privilegiato di collaborazione.

Articolo 2

Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 3

Sede legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano, attualmente in via Dezza 26.

Il Consiglio direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune, istituire sedi secondarie e/o operative, delegazioni ed uffici staccati anche in altre città del territorio nazionale ed all'estero.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4

Scopi e modalità di azione

1) L'AFCV persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1 con particolare riferimento, fra l'altro a quelle di cui alla:

lettera c): prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Lettera d): attività di interesse sociale con finalità educativa

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 D. Lgs.117/2017.

L'AFCV promuove una nuova cultura del volontariato che sappia interpretare i bisogni delle fasce più deboli dei cittadini nell'ambito sociale e sociosanitario e dare risposte sempre più adeguate a tali bisogni.

L'AFCV, pertanto, considera il momento della ricerca, dello studio e della sperimentazione come tratti essenziali del proprio agire, analizzando carenze e criticità dei singoli contesti sociali per formulare proposte e progetti da attuare direttamente ovvero da affidare ad associazioni di volontariato che svolgono attività in un settore di intervento dell'AFCV.

In particolare, è compito della AFCV:

- a) promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sullo stato del rispetto dei diritti della persona;
- b) diffondere la cultura della solidarietà, della reciprocità e della sussidiarietà tra le persone e i corpi sociali;
- c) promuovere ogni azione volta a realizzare l'umanizzazione dei comportamenti nell'assistenza sociale e sociosanitaria, anche intervenendo ai vari livelli di responsabilità e di decisione in questo ambito, locali, regionali, nazionali e sovranazionali;
- d) elaborare studi, ricerche e progetti volti a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie a salvaguardia dei diritti fondamentali del malato;
- e) sviluppare progetti per una formazione qualificata dei volontari che operano nel settore sociale e sociosanitario;
- f) sensibilizzare ed educare i giovani alle problematiche sociali e sociosanitarie e all'impegno civile.
- g) collaborare, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private.

2) L'AFCV, autonomamente e direttamente, mediante i propri aderenti, intende impiegare la sua lunga e

consolidata esperienza, in materia di volontariato sanitario, a favore di categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di sofferenza fisica, psichica e sociale tali da compromettere gravemente l'esercizio dei loro diritti fondamentali.

L'AFCV, quindi, individua, volta per volta, particolari e specifiche criticità sulle quali la presenza del volontario può contribuire ad attenuare o rimuovere le disuguaglianze, l'esclusione sociale, l'intolleranza, i pregiudizi, l'emarginazione, la solitudine.

A tal fine l'AFCV elabora e realizza progetti di intervento, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, proponendosi specifici obiettivi e valutando i risultati ottenuti.

La AfCV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 5

Soci

Possono essere soci dell'AFCV le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, hanno operato o operano in Organizzazioni di volontariato sociale o sociosanitario e coloro che hanno manifestato il proposito di voler svolgere attività personale, volontaria e gratuita per il sollievo della sofferenza o del disagio fisico, psichico e sociale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A cura del Presidente dell'Associazione o di un Consigliere da questi delegato, sarà tenuto il "Libro dei soci" nel quale sarà riportata l'iscrizione di ciascun socio con i dati richiesti dalla vigente normativa.

Articolo 6

Criteri di ammissione e di cessazione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su richiesta scritta degli interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5.

Sull'istanza di adesione, previa verifica dei requisiti richiesti, delibera il Consiglio direttivo il quale può anche deliberarne il rigetto con provvedimento motivato.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione e produce i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione.

L'esclusione avviene solamente sulla base di gravi motivi. È deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono “gravi motivi” i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto 1. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio direttivo a seguito del pagamento della/e quota/e associative nei termini dallo stesso Consiglio stabiliti;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto 2;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione nonché, attraverso un comportamento illecito, abbiano procurato danno alla medesima.
- comportamenti dai quali si evince un disconoscimento dei principi e dei valori dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, la quota o il contributo annuali versati sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Doveri e diritti e dei soci

I soci sono tenuti a:

1. versare le quote annuali secondo l'importo, le modalità e i tempi fissati dalla Assemblea;
2. prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito per il conseguimento degli scopi sociali;
3. osservare il presente Statuto, il Regolamento, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto a:

1. partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
2. esercitare, liberamente e democraticamente, l'elettorato attivo e passivo;
3. essere informati sui programmi e su tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
4. usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
5. farsi promotori di progetti e studi;
6. essere rimborsati, qualora autorizzati dal Consiglio direttivo, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per conto dell'Associazione;
7. esaminare i libri sociali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Gli aspiranti aderenti all'Associazione ed i soci hanno diritto di ricorrere rispettivamente in caso di rigetto della domanda di ammissione o in caso di esclusione e decadenza. Il ricorso dovrà essere presentato entro sessanta giorni, dal rigetto della domanda di ammissione o dalla comunicazione della esclusione o della decadenza, al collegio dei probiviri che opererà ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 19 del presente statuto.

Articolo 8

Amici dell'AFCV

La qualifica di “Amici dell'AFCV” viene riconosciuta a titolo onorifico e/o per la loro fattiva collaborazione

alle persone fisiche, alle persone giuridiche, agli Enti e alle Associazioni che hanno contribuito o contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali e/o hanno dato o danno lustro all'Associazione, distinguendosi nella promozione della cultura del volontariato e della solidarietà.

Il Consiglio direttivo potrà avvalersi delle loro specifiche competenze su questioni di interesse generale o particolare che coinvolgono l'attività dell'Associazione.

Gli "Amici dell'AFCV" possono essere ammessi dal Presidente a presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 9

Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) contributi degli aderenti e quote associative annuali;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di carattere commerciale e produttivo marginali.

Tutte le risorse economiche devono essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statuari.

Il patrimonio di AFCV ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'AFCV è costituito da beni mobili e immobili e mobili registrati.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni costituenti il patrimonio sociale devono essere inseriti nel "Libro inventari" che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 11

Esercizio sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo/rendiconto economico e il progetto di bilancio preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs.117/2017 la AFCV redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

AFCV tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs.117/2017 e delle normative vigenti e delle successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Revisore legale
- f) il Collegio dei Probiviri.
- g) Organo di controllo (in riferimento all'art.30 D.lgs. 117/2017).

Articolo 13

Gratuità, incompatibilità e modalità di riunione delle cariche elettive.

a) Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale e volontario. Tutte le cariche sono altresì gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e di Revisione legale, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo.

b) Le cariche elettive dell'Associazione sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

c) Sono altresì incompatibili con qualunque carica elettiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.

d) I componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Revisore legale non possono essere in rapporto di parentela, in linea retta o collaterale, di coniugio e di affinità, fra loro, salva autorizzazione della Assemblea ordinaria.

e) Non è possibile appartenere a più di un organo sociale elettivo collegiale.

f) Tutti gli organi sociali possono riunirsi utilizzando sia strumenti di comunicazione tradizionali sia strumenti telematici ed innovativi di qualsiasi natura purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete.

È quindi ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I partecipanti potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 14

Assemblea dei soci

1-L'Assemblea, organo sovrano e deliberante e luogo di confronto democratico, è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

2-L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

3-L'Assemblea, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Essa può anche essere convocata, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Detta richiesta dovrà essere rivolta al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, anche a mezzo fax o posta elettronica, certificata o semplice, accettati come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento dell'iscrizione dello stesso all'Associazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a voto palese e per alzata di mano, tranne che su questioni e argomenti riguardanti "la persona", l'elezione del Consiglio Direttivo e/o nelle ipotesi deliberate dall'Assemblea.

Il verbale e le delibere adottate dall'Assemblea dovranno essere riportati nel "Libro dei verbali dell'Assemblea" che resta depositato presso la sede dell'Associazione.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13 -punto f) circa la possibilità di effettuare riunioni anche con strumenti telematici ed innovativi come teleconferenze e videoconferenze.

4-L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare le linee di indirizzo programmatico dell'Associazione;
- b) approvare la relazione annuale sulle attività predisposta dal Consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio/rendiconto economico e il progetto di bilancio preventivo;
- d) approvare impegni economici pluriennali;
- e) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e il Revisore legale;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di

- responsabilità nei loro confronti;
- g) emanare le direttive di carattere generale o particolare nonché stabilire i limiti che dovranno essere osservati dal Consiglio direttivo nella redazione del Regolamento;
 - h) stabilire le linee guida per la corretta interpretazione del presente Statuto;
 - i) determinare l'importo annuale delle quote associative;
 - j) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
 - k) promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti conseguenti;
 - l) deliberare su ogni questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno;
 - m) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

5-L'Assemblea straordinaria

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per le deliberazioni di competenza, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione e con l'intervento, in proprio o per delega della metà dei soci più uno, in seconda convocazione.

La deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega.

Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché per la devoluzione del patrimonio è necessario in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 15

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di Amministrazione ed esecutivo dell'Associazione.

È composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente, eventualmente nomina il Segretario ed il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo può essere invitato a partecipare dal Presidente, senza diritto di voto, il Presidente della Federavo o un suo rappresentante.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti, afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Compete al Consiglio direttivo:

- a) dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- b) dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- c) redigere il Regolamento dell'Associazione secondo le direttive, linee guida e i limiti stabiliti dall'Assemblea;
- d) emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- e) elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- f) verificare il rispetto dello statuto e del regolamento da parte dei soci;
- g) nominare consulenti e/o collaboratori esterni dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di intervento dell'Associazione;
- h) stipulare convenzioni od accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- i) ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- j) autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- k) fissare le modalità e i tempi per il versamento delle quote associative.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente oppure, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13 -punto f) circa la possibilità di effettuare riunioni anche con strumenti telematici ed innovativi come teleconferenze e videoconferenze

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte anche non consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, che verrà deliberata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o semplicemente "RUNTS") o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per altri due mandati.

Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall'Assemblea.

Il verbale e le delibere del Consiglio direttivo sono riportati nel Libro dei verbali dello stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di uno dei Consiglieri, si può procedere alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti, e il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di mancata disponibilità dei non eletti, il Consiglio direttivo rimetterà la decisione alla prima Assemblea utile, ferma ed impregiudicata la validità ed efficacia delle delibere nel frattempo assunte dal medesimo Consiglio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio direttivo sarà dichiarato decaduto e l'Assemblea dei soci dovrà eleggere un intero nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo e può essere riconfermato solo per un altro mandato alla scadenza del quale diviene ineleggibile anche come membro del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. stipulare convenzioni con Enti e soggetti pubblici o privati;
- g. assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti che dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile;
- h. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- i. aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedere agli incassi;
- j. accettare, previa delega scritta del Consiglio direttivo, erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità o legato;
- k. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Articolo 17

Il Vicepresidente

È eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Presidente ne svolge le funzioni

Articolo 18

Il revisore legale

L'Assemblea elegge il Revisore legale, esterno all'Associazione, iscritto al registro dei Revisori legali.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato

Il Revisore legale ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Articolo 19

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Opera come organo di consultazione da parte del Presidente.

Delibera sull'esclusione dei soci proposta dal Consiglio direttivo.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell'Associazione, tra i soci e gli organi associativi, deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri il quale agirà come organo di conciliazione tendente alla composizione in via amichevole della controversia, convocando la parte o le parti interessate e redigendo apposito verbale.

Il Collegio potrà intervenire, altresì, al fine di prevenire la nascita della controversia stessa. L'elezione del Collegio dei Probiviri è di competenza dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, almeno uno dei quali esperto in materie giuridiche ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 20

Organo di controllo

L'Assemblea provvede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Assemblea, per motivi organizzativi, può comunque provvedere alla nomina di un organo di controllo con le caratteristiche e le competenze previste dal citato art. 30 del D. Lgs 117/2017

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste dall'art. 14.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, se istituito, o previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

Norma transitoria- Presidente Emerito

Al professor Erminio Longhini, fondatore e guida morale dell'Associazione, per gli eccezionali meriti acquisiti nei confronti della medesima e della società tutta, viene riconosciuta, a titolo personale, la qualifica di Presidente emerito dell'AFCV:

Articolo 23

Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto.

Articolo 24

Norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali, si osservano le norme previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e, in quanto compatibile dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del già menzionato Ufficio.